

Allegato alla Delibera Aziendale n°1800 del 22 ottobre 1999

REGOLAMENTO DI ACCESSO AI REPARTI DI DEGENZA DI PERSONE ESTRANEE, FAMILIARI O RAPPRESENTANTI DELL'ANS (ASSISTENZA AGGIUNTIVA NON SANITARIA)

Premessa

Il Presente Regolamento disciplina le modalità di accesso dei familiari dei ricoverati, o di persone da esse delegate, all'interno delle zone di degenza, al di fuori delle fasce orarie attualmente vigenti per l'accesso ai visitatori, per motivi sia prettamente organizzativi, sia di sicurezza per gli operatori ed i ricoverati.

Art. 1

Al di fuori degli orari di accesso alle zone di degenza, la presenza accanto a ricoverato dei familiari, o di persona da esso delegata, è ammessa purché, espressamente autorizzata, mediante il rilascio del "Permesso speciale di ingresso".

Art. 2

L'iter per il rilascio dei "Permesso speciale di ingresso" prevede la sottoscrizione, da parte del ricoverato o di un suo familiare, della richiesta di autorizzazione, che viene compilata e rilasciata dal Capo Sala o, in sua assenza, dal personale infermieristico dell'Unità Operativa presso la quale l'utente è ricoverato, secondo lo schema allegato al presente regolamento. Il permesso va restituito al termine della degenza.

Art. 3

L'autorizzazione deve essere conservata all'interno della Cartella Clinica. E' prevista la registrazione, nell'Unità Operativa, dei nominativi di volta in volta forniti dall'ANS.

Art. 4

Ogni persona autorizzata deve essere munita d un cartellino di riconoscimento (permesso speciale di ingresso), che dovrà essere conservato ed esibito a richiesta, per tutta la durata della permanenza all'interno della struttura ospedaliera.

Art. 5

La presenza del familiare, o di persona delegata, ha l'esclusivo compito di supporto psicologico e non deve interferire con l'assistenza infermieristica, che deve essere erogata dal personale dipendente, per l'aspetto sia sanitario che alberghiero, in quanto compiti istituzionali della struttura ospedaliera.

Art. 6

Le informazioni rispetto al funzionamento dell'Unità Operativa di degenza vengono fornite dal Capo Sala o, in sua assenza, dal restante personale infermieristico.

Art. 7

Il presente Regolamento non si applica ai famigliari, o loro delegati, dei pazienti ricoverati minori di anni 10, per i quali resta in vigore quanto disposto dell'Art. 2 della Legge Regione Emilia- Romagna n. 24/1980.

AZIENDA USL DI FERRARA

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL "PERMESSO SPECIALE DI INGRESSO"
NELLE UNITA' OPERATIVE DI DEGENZA**

Presidio Unico Ospedaliero – Ospedale di _____

Unità Operativa _____

Cognome e Nome del degente _____

Data di ricovero _____

Data di richiesta dell'autorizzazione _____

a) Autorizzazione concessa dal _____ al _____

- 1 continuativa
- 2 per fasce orarie, dalle ore _____ alle ore _____
- 3 altro (specificare) _____

b) Motivazioni dell'autorizzazione, in riferimento alle necessità psicologiche del paziente:

- 1 intervento chirurgico
- 2 condizioni terminali
- 3 ambientamento nella struttura
- 4 continuità assistenziale con persone di riferimento o al domicilio
- 3 altro (specificare) _____

c) Persona autorizzata:

1 familiare
Cognome e Nome _____

2 persona delegata
Cognome e Nome _____

3 volontario
Cognome e Nome _____

d) Il/La sottoscritto/a

-
- richiede l'autorizzazione a permanere, oppure a delegare altra persona, all'interno dell'Unità Operativa;
 - è consapevole che l'assistenza è garantita dal personale della struttura ospedaliera e che per l'erogazione dell'assistenza infermieristica ai degenti può essere necessario l'allontanamento dall'Unità Operativa, su richiesta del personale infermieristico e medico.

(firma del richiedente)

Autorizzazione e parere del Capo Sala _____

Autorizzazione e parere dell'infermiere professionale (in assenza del Capo Sala) _____

La Direzione Sanitaria, presa visione _____

Osservazioni
